



Infanzia Ponti
Primaria Pascoli
Primaria De Amicis
Secondaria Moro
Secondaria Volta



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO "A. MORO"
Via Martiri della Libertà, 2 – 21058 Solbiate Olona (VA)
tel. 0331/640143 – fax 0331/377005
www.icmoro.edu.it – vaic84600p@istruzione.it

circolare n. 35

Solbiate Olona, 11/10/2021

Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie
Istituto Comprensivo "Moro"
Solbiate Olona

Oggetto: *Informativa sulle modalità di verifica della regolarità dei Green Pass. Chiarimenti in relazione alla normativa vigente*

Giungono presso l'ufficio di direzione, nonostante l'ampia campagna di informazione e sensibilizzazione diffusa dai media, richieste di chiarimenti sulle modalità di controllo delle certificazioni verdi (c.d. Green Pass), delle sanzioni previste nei casi di mancata regolarità e di presunte questioni di legittimità costituzionale sul tema.

Si precisa che né il sottoscritto dirigente scolastico, né qualsiasi dirigente di uffici superiori, è deputato alla valutazione della legittimità costituzionale di una norma, ma soltanto alla sua applicazione nei casi in cui se ne verificano i presupposti.

Per quel che riguarda il tema in oggetto, la materia è disciplinata dal combinato disposto di numerose norme, alcune di rango primario (decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021, modificato e convertito dalla L. 24 settembre 2021 n. 133, che ha modificato il decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021; lo stesso DL 52/2021 è stato ulteriormente modificato dal decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, attualmente in fase di conversione), altre di rango secondario (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021 e il più recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/09/2021).

Si richiama, in particolar modo, l'art. 9-ter del DL 52/2021 (modificato dalle norme già citate) che dispone che "1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione** ((e delle scuole non paritarie e quello universitario)), nonché gli studenti universitari, **devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.**

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della

condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni)).

3. Le disposizioni di cui ((ai commi 1 e 1-bis)) **non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. **I dirigenti scolastici** ((, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine **delegato**)) e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia ((e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis)) nonché delle scuole paritarie ((e non paritarie)) e delle università **sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni** di cui ((ai commi 1 e 1-bis)). **Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica...**".

Le norme stabiliscono, in sintesi, sia l'obbligo del possesso, da parte di tutto il personale scolastico (docente e personale ATA), della certificazione verde, sia della verifica da parte del dirigente scolastico della sua regolarità. È esentato dal possesso del Green Pass il solo personale in possesso del certificato di esenzione, rilasciato secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute 4/08/2021 "per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate" direttamente dai "medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che **operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale**". In altre parole, **non è sufficiente un certificato rilasciato da un medico di base qualsiasi**, ma è necessario che il medico sia riconosciuto come facente parte di un circuito nazionale di vaccinatori e che rilasci specifiche e ben definite informazioni sul suo assistito.

In relazione **alla verifica** della regolarità del Green Pass, il citato decreto-legge rinvia a norme di rango secondario; l'art. 13, comma 1, del DPCM 17 giugno 2021 stabilisce che "1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del **codice a barre bidimensionale**, utilizzando **esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4**, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione".

La norma esplicita chiaramente l'unica modalità prevista di controllo del Green Pass, effettuata **esclusivamente** attraverso la scansione del QR-code (codice a barre bidimensionale) presente sui certificati verdi rilasciati a seguito vaccinazione (validità 9 mesi, estesi successivamente a 12) e a seguito tampone (validità 48 ore). La norma individua nell'applicazione gratuita **VerificaC19** (descritta nell'allegato B, paragrafo 4, al DPCM 17/06/2021) l'unica che consente di verificare la regolarità della certificazione verde nel rispetto delle norme di tutela della privacy. Non sono quindi possibili modalità alternative che non prevedano la verifica del codice bidimensionale (tipo certificazioni scritte di avvenuta effettuazione di tamponi negativi ma privi di QR-Code, in quanto non conformi né alla struttura di un Green Pass né alla struttura di un certificato di esenzione, ai sensi della circolare del Ministero della Salute 4/08/2021).

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2021 ha previsto una misura di efficacia ed efficienza in ambito scolastico "7. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito scolastico statale di cui all'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione **un'apposita**

funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un'interazione, descritta nell'allegato G, tra il sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC. Tale funzionalità consente **esclusivamente di verificare il possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità del personale effettivamente presente in servizio, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC.** 8. Nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, **i soggetti preposti alla verifica di cui all'art. 9-ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, effettuano la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e possono raccogliere i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5".**

La norma citata introduce una nuova funzionalità di SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione), consistente nella verifica automatica della regolarità delle certificazioni verdi mediante incrocio dei dati provenienti dai database del Ministero dell'Istruzione (dati dei dipendenti della scuola, docenti e personale ATA) e del Ministero della Salute (dati della popolazione con Green Pass valido). Si precisa che quando si parla di validità di certificazione verde si considera anche il caso di regolarità ottenuta mediante tampone 48 ore effettuato presso farmacie convenzionate; in tali casi, prove effettuate presso la segreteria dell'IC Moro di Solbiate Olona mediante la citata funzionalità SIDI hanno dimostrato il tempestivo aggiornamento delle informazioni di regolarità del Green Pass del dipendente.

Tanto premesso, il sottoscritto prof. Roberto Diana, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "A. Moro" di Solbiate Olona, dichiara:

1. di effettuare personalmente ogni mattina, tramite funzionalità SIDI, la verifica Green Pass del personale interno, docente e ATA, all'Istituzione scolastica;
2. di esentare dai pregressi controlli **esclusivamente** il personale con certificazione di esenzione, ai sensi della circolare del Ministero della Salute 4/08/2021;
3. di non utilizzare ulteriori strumenti di verifica del Green Pass, oltre a quelli descritti;
4. di non poter accettare dichiarazioni di avvenuta effettuazione di tampone negativo qualora i controlli mediante piattaforma SIDI dedicata e/o del Green Pass mediante applicazione VerificaC19 restituiscano esito di irregolarità;
5. di aver adottato o di adottare le misure previste per legge nel caso di Green Pass non regolare.

Allega alla presente quanto citato nella presente comunicazione, e in particolare:

1. decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021, modificato e convertito dalla L. 24 settembre 2021, n. 133;
2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021;
3. Circolare del Ministero della Salute 4/08/2021;
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/09/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. ing. Roberto Diana

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005